

Penale Sent. Sez. 5 Num. 16982 Anno 2020

Presidente: VESSICHELLI MARIA

Relatore: BRANCACCIO MATILDE

Data Udiienza: 18/02/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 09/03/2018 della CORTE APPELLO di MESSINA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal

;

udito il Sostituto Procuratore Generale

che ha concluso chiedendo

l'inammissibilita' del ricorso;

udito il difensore dell'imputato, avv.

, che insiste nell'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto emessa il 5.12.2016 con cui è stato condannato alla pena di un anno di reclusione in relazione al reato di falso in dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 483 cod. pen.), per aver affermato falsamente, nell'atto di donazione per notaio _____, di cui faceva parte la dichiarazione sostitutiva predetta, che i lavori di costruzione del rustico oggetto del negozio (donato ai suoi genitori) erano stati eseguiti giusta concessione edilizia n. 16/2008 del comune di Merì, omettendo di dichiarare che l'atto concessorio, al momento della dichiarazione, era decaduto ed il relativo immobile era stato oggetto di ordinanza di demolizione.

In primo grado l'imputato e altri coimputati sono stati assolti dal reato di abuso di ufficio, nonché, nei loro confronti, è stato dichiarato non doversi procedere per prescrizione quanto ai reati edilizi e della normativa antisismica pure contestati.

2. Avverso il provvedimento indicato propone ricorso l'imputato, tramite i difensori, avvocati _____, deducendo due motivi.

2.1. Con il primo argomento, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione degli artt. 483 e 479 cod. pen.

Nell'atto di donazione oggetto della contestazione di reato, se non vi era riferimento alla decadenza della concessione edilizia, tuttavia era stata fatta espressa menzione della pendenza di due ricorsi al TAR di Catania, sicché era evidente che vi fosse qualche contestazione giudiziaria in corso nei riguardi del cespite immobiliare oggetto di donazione.

Peraltro, le due parti della donazione erano in rapporto di parentela figlio-genitori, sicché è evidente che alcun dolo del reato di falso ideologico del privato in atto pubblico può ritenersi sussistente, vista la completa conoscenza della vicenda controversa avente ad oggetto il bene, comune alle parti della donazione.

Inoltre, successivamente alla donazione l'imputato ha ottenuto la concessione in sanatoria, che, dunque, non è stata rigettata come affermato dalla sentenza impugnata, sicché, al momento della dichiarazione, non vi era alcuna volontà di dichiarare circostanze non veritiere.

2.2. Si deduce, con il secondo argomento difensivo, vizio di omessa motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la specifica censura del ricorrente in sede di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è inammissibile né tardivo, sicché il reato deve ritenersi prescritto, essendo decorso, successivamente alla sentenza della Corte d'Appello, alla data del 27.6.2018, il termine per la sua estinzione.

2. In particolare, il primo motivo non risulta manifestamente infondato né per altre ragioni inammissibile, in quanto effettivamente la giurisprudenza di legittimità ha affinato la sua elaborazione con alcune pronunce in merito per sostenere che integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta della parte di un contratto di compravendita immobiliare, che dichiara falsamente al notaio rogante la conformità dell'immobile alle caratteristiche previste dalla concessione ed ivi autorizzate (Sez. 5, n. 5178 del 12/12/2017, dep. 2018, Ostuni, Rv. 272443; Sez. 5, n. 11628 del 30/11/2011, dep. 2012, Pannarale, Rv. 252298), ma non vi è dubbio che il dolo nella specie deve essere attentamente esplorato, come sostenuto dalla difesa, alla luce delle circostanze di fatto della dichiarazione inserita nell'atto notarile.

3. Non emergono, peraltro, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito della ricorrente, che prevarrebbe sulla dichiarazione di estinzione del reato.

Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione e di percezione *ictu oculi*, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Nel caso di specie, il primo motivo di ricorso proposto, e già prima indicato come non inammissibile, non evidenzia elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, ma piuttosto tali da determinare un rigetto del ricorso ovvero un annullamento con rinvio della sentenza impugnata, rinvio nella specie inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 18 febbraio 2020.